

Codice DB1409

D.D. 12 luglio 2011, n. 1796

Autorizzazione idraulica in sanatoria N (n630) - Lavori di completamento e manutenzione opere idrauliche - Torrente Ostola in Comune di Castelletto Cervo (BI) Importo Euro 80.000,00 interamente finanziato con DD n. 62 del 27/06/2006 Difesa del Suolo di cui alla L.R. 54/75. Richiedente: Comune di Castelletto Cervo.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di revocare la precedente autorizzazione idraulica n. 1689 del 29/07/2008 con la quale erano stati autorizzati una prima versione dei lavori citati in oggetto;
- di autorizzare per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Comune di Castelletto Cervo a mantenere le opere realizzate nelle posizioni e conformemente alle caratteristiche dichiarate negli elaborati tecnici a firma dell'ing. Davide Martiner Testa, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:
 1. le opere dovranno essere mantenute nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 2. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 3. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 4. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 5. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Salvatore Scifo